



I.I.S. "DON GEREMIA PISCOPO"



Via Napoli 57/Bis - C.A.P. 80022 Arzano (NA) ☎ 081/5739781 ☎ 081/5738044

C.M. NAIS092008 E-mail NAIS092008@istruzione.it

Indirizzo web <http://www.ipscarzano.it> NAIS092008@pec.istruzione.it C.F.93032990637

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Premessa

La scuola, come luogo educativo, di esperienze condivisibili e di formazione culturale e civile, richiede da parte di tutte le sue componenti l'osservanza di norme regolamentari che, basandosi sulla normativa attualmente vigente, regolano una positiva convivenza e favoriscono un ordinato svolgimento dei vari momenti della vita scolastica.

TITOLO I –

Organi collegiali e le componenti della comunità scolastica

1. L'I.I.S. "Don Geremia Piscopo" di Arzano è una comunità scolastica nella quale è riconosciuta a tutte le componenti libertà di opinione, di espressione, di associazione, di riunione. Tutte le componenti sono impegnate ad operare nel rispetto delle leggi vigenti e del regolamento interno d'istituto.

2. Gli Organi collegiali sono quelli previsti dalla legislazione nazionale ed agiscono negli ambiti e con le competenze in esse previste. Ogni organo collegiale può in armonia con le norme vigenti dotarsi di un proprio regolamento.

3. Le assemblee degli studenti sono di classe, di corso o d'istituto. Gli alunni concorderanno con i rispettivi docenti le ore di assemblea di classe, che, al pari delle altre assemblee, saranno autorizzate dalla Dirigenza.

4. Le assemblee studentesche d'istituto costituiscono attività scolastica: sono organizzate e gestite dagli studenti medesimi. L'assemblea è autorizzata dal preside e l'eventuale partecipazione di persone esterne richiede l'autorizzazione del consiglio d'istituto. Gli insegnanti possono assistere alle assemblee. Mancando la scuola di un locale idoneo allo svolgimento delle assemblee generali, queste si svolgono nel cortile esterno o in Aula Magna, dove gli studenti si recano autonomamente.

5. La partecipazione dei genitori alla vita della scuola è regolata dalle indicazioni della legislazione vigente.

6. Il Consiglio di classe può riunirsi, con funzione consultiva, in seduta aperta a tutti i genitori e alunni della Classe.

TITOLO II –

Organizzazione delle attività e norme per l'agibilità dei locali

1. Uso e agibilità dei locali.

L'uso e la frequenza dei locali dell'istituto da parte di ogni componente si ispira al rispetto del bene pubblico e delle regole di civile convivenza. Tutte le componenti della scuola possono riunirsi nei locali dell'istituto, al di fuori dell'orario delle lezioni, e promuovere dibattiti e iniziative culturali previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. La partecipazione di persone estranee alla comunità scolastica richiede la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico e/o dei suoi collaboratori.

2. Accesso estranei locali scolastici.

E' assolutamente vietato l' accesso alle aule da parte di soggetti diversi dagli alunni, docenti e personale ATA. Gli estranei potranno accedere all'Istituto solo previa registrazione con documento di identità. Il comportamento di tutte le componenti scolastiche è volto a garantire la salute, la sicurezza e il benessere delle persone. La cooperazione di tutti ai fini suddetti, che riguardano naturalmente anche l'igiene e la pulizia dei locali, viene richiesta e attivata continuamente dai responsabili scolastici, a cui spetta rinnovare le informazioni e prevenire le infrazioni.

3. Accesso Bouvette.

Relativamente all' accesso e alla fruizione del servizio bar da parte degli alunni, Il Collegio dei docenti e il Consiglio di istituto hanno deliberato quanto segue: Orario di apertura: dalle ore 9.15. L'accesso alla buvette sarà inoltre consentito dalle ore 7:45 (apertura dei cancelli) fino alle ore 8:15 (suono della campanella per l'accesso alle aule).

4. Divieto di fumo.

E' vietato fumare ed utilizzare sigarette elettroniche in qualsiasi locale chiuso e nelle aree aperte di pertinenza dell'istituto (decreto legge 12 settembre 2013, n 104). Tale divieto riguarda tutti coloro che operano nella scuola. Il Capo d'istituto dovrà fare rispettare rigorosamente tale norma e applicare, nel caso, le relative sanzioni.

5. Visite guidate e viaggi d' istruzione.

Le visite guidate ed i viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive, favoriscono l' attivazione di processi di socializzazione degli studenti ed il loro arricchimento cognitivo e formativo, in quanto strumenti per collegare l' esperienza scolastica con l' ambiente esterno. Presuppongono pertanto una adeguata programmazione didattico - culturale predisposta dai vari consigli di classe.

6. Destinatari e durata dei viaggi.

I viaggi di istruzione saranno effettuati secondo le seguenti modalità: le classi prime, seconde potranno effettuare uscite di 1 giorno, le classi terze potranno effettuare uscite anche superiori ad un giorno, le classi quarte e quinte potranno effettuare viaggi di istruzione fino ad un massimo di 6 giorni. Le visite guidate, che prevedono la partenza da scuola o il rientro a scuola in orario di lezione, non sono incluse nel numero dei giorni consentiti per i viaggi di istruzione.

7. Periodi di effettuazione.

E' fatto divieto di effettuare viaggi e visite dopo il 30 maggio e in coincidenza di particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, ricevimenti dei genitori...).

8. Docenti accompagnatori.

Essi dovranno essere individuati prevalentemente tra i docenti appartenenti alla classe frequentata dagli alunni. Nella programmazione dei viaggi dovrà essere prevista la presenza di un accompagnatore ogni 15 alunni e, nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili, di un docente di sostegno ogni 2 alunni. I docenti accompagnatori, a viaggio concluso, dovranno presentare una relazione scritta all'ufficio della Dirigenza entro una settimana. Essi saranno inoltre tenuti ad informare gli Organi Collegiali ed il Capo d' istituto, per gli interventi del caso, sugli eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio, con riferimento anche al servizio fornito dall' agenzia o dalla ditta di trasporto.

9. Aspetti finanziari.

Le spese per la realizzazione di viaggi di istruzione o visite guidate, sono a carico degli alunni. Al momento dell'adesione al viaggio lo studente dovrà versare un anticipo della somma atta ad

accertare la sua effettiva volontà di partecipazione. Tale somma non sarà restituibile per nessun motivo, salvo casi documentati di effettiva impossibilità alla partecipazione, che saranno valutati dal C.d.I., compatibilmente con gli accordi presi con l'organizzatore del viaggio. Il Dirigente Scolastico e i rispettivi consigli di classe prenderanno gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni che durante il viaggio si saranno comportati in modo scorretto.

10. Limitazioni alla partecipazione.

Non parteciperanno alle visite guidate e/o ai viaggi di istruzione quegli alunni che si siano resi autori di episodi di violenza fisica o psichica, di gravi atti di bullismo; che abbiano arrecato danni alle persone e/o alla struttura scolastica; che abbiano conseguito un voto negativo in condotta.

NORME COMPORTAMENTALI

Premessa

Tale disposizioni fanno riferimento a quanto disposto dal D.P.R. n° 249 del 24 giugno 1998 recante lo “ Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” . L’ Istituto “Don Geremia Piscopo” di Arzano intende rendere operativi tali diritti e doveri all’ interno della comunità scolastica, intesa come comunità di dialogo e luogo di formazione e di educazione attraverso lo studio, nel rispetto del ruolo e dell’ identità di ognuno e con la partecipazione di ogni sua componente. La presente sezione, alla luce di quanto stabilito nel Regolamento d’ Istituto, individua le norme per il buon andamento didattico-formativo, per una proficua partecipazione alla vita scolastica nonché le mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.

1. Orario delle lezioni

I cancelli della scuola verranno aperti alle ore 7:45 per consentire, da tale orario fino alle 8:15, l’accesso alla bouvette. La campanella suona alle 8.15 per l'ingresso nelle aule degli studenti, l’entrata è consentita sino alle 8.30 A tale ora verranno chiusi i cancelli.

Le lezioni saranno articolate in cinque giorni secondo il seguente calendario:

Le classi con 33 ore settimanali faranno:

3 giorni dalle ore 8.15 alle ore 15.15 e 2 giorni dalle ore 8.15 alle ore 14.15.

Le classi con 32 ore settimanali faranno:

2 giorni dalle ore 8.15 alle ore 15.15 e 3 giorni dalle ore 8.15 alle ore 14.15.

2.Richiesta di ammissione a scuola in ritardo.

Solo in caso di visite mediche e/o per gravi problemi di salute, l’alunno, accompagnato dal genitore e autorizzato dalla dirigenza, potrà entrare a scuola in ritardo.

3.Richiesta di uscita anticipata.

L'uscita anticipata verrà concessa dalla Dirigenza solo ed esclusivamente per gravi motivi familiari documentati. Per problemi di salute ,la scuola si riserva di valutarne la necessità ed eventualmente chiamare il 118.

L' alunno minorenni potrà uscire anticipatamente solo se prelevato dal genitore. La persona che preleva l’ alunno anticipatamente dovrà esibire un valido documento di riconoscimento.

4.Giustificazione delle assenze.

Le giustificazioni delle assenze dovranno essere presentate sull'apposito libretto personale all'insegnante della prima ora, che provvederà a richiederle prima dell' inizio delle lezioni, a verificare l' autenticità della firma del genitore e ad annotarle sul registro elettronico. I genitori

potranno prendere contezza delle assenze dei propri figli anche mediante l'utilizzo dell'apposita password sul registro elettronico. Si tiene a precisare che l'assenza dovrà essere giustificata inderogabilmente entro il terzo giorno successivo e che, se questo non dovesse avvenire, lo studente sarà inviato nella Dirigenza ed eventualmente allontanato dall'istituto dopo gli accertamenti opportuni. Di questa decisione le famiglie saranno tempestivamente informate. Per assenze dovute a malattia e che superino i 5 giorni consecutivi (il giorno festivo verrà computato solo se all'interno del periodo di assenza), la giustificazione scritta sull'apposito libretto dovrà essere accompagnata da certificato medico. I casi di assenze frequenti, anche relativi a studenti maggiorenni, saranno periodicamente segnalati alle famiglie dai coordinatori di classe. Le assenze fatte per adesione a scioperi o ad altre manifestazioni simili dovranno essere giustificate. Le famiglie sono pertanto invitate ad informarsi su ogni iniziativa che gli studenti dovessero assumere in merito durante il corso dell'anno.

5 Astensione collettiva dalle lezioni.

L'astensione dalle lezioni della totalità della classe o della maggioranza di essa è considerata comportamento grave ed un chiaro segnale della scarsa volontà di partecipazione al dialogo educativo. In tali casi il coordinatore del Consiglio di classe lo notificherà alle famiglie. Tra i provvedimenti possibili rientra anche la considerazione dell'eventuale incidenza di tale comportamento sulla condotta e/o sul rendimento scolastico.

Le famiglie, comunque, dovranno dichiarare, utilizzando l'apposito libretto delle giustificazioni o il registro elettronico, di essere pienamente a conoscenza dell'assenza.

6 Vita scolastica

Le indisposizioni durante le lezioni vanno segnalate all'insegnante, il quale valuterà la situazione, ne interesserà la Dirigenza o la Segreteria, che si prenderà cura del caso informandone chi di ragione. Le uscite dall'aula durante le lezioni debbono essere specificatamente autorizzate, ridotte al minimo e al tempo strettamente necessario. L'allievo non può recarsi in un luogo diverso da quello richiesto. È consentito uscire dall'aula per il tempo strettamente necessario, limitatamente ad un alunno per volta, muniti dell'apposito pass, evitando di soffermarsi nei locali dell'edificio e al bar. È comunque fatto divieto di uscire dalla classe prima delle 9,20, salvo particolari situazioni di necessità. Si ricorda agli studenti che non possono sostare nel porticato antistante la scuola. Fuori dell'aula gli allievi rispondono del proprio comportamento ai collaboratori scolastici. Non sono consentiti assembramenti nei bagni. Durante lo svolgimento delle lezioni occorre evitare ogni disturbo dentro e fuori le aule e osservare il silenzio nei corridoi e per le scale specie quando la classe si trasferisce da un luogo ad un altro.

Nella fattispecie e ad ogni buon conto occorre ricordare che durante le ore di lezione in palestra o nei laboratori, gli alunni si trasferiranno nei luoghi sopra citati sempre accompagnati dal rispettivo docente, sia all'inizio che al termine della lezione. Pertanto agli allievi è fatto divieto di recarsi autonomamente ed arbitrariamente in palestra o nei laboratori senza la presenza del docente, il quale si assicurerà che nessun discente, durante il trasferimento, si intrattenga alla bouvette o si soffermi lungo i corridoi dell'Istituto.

Gli studenti devono attendere in classe il cambio dell'insegnante, comportandosi correttamente tra di loro, garantendo il rispetto delle persone, dei locali e delle attrezzature. Gli studenti di ciascuna classe controllano lo stato e le condizioni della propria aula, dei laboratori frequentati, impegnandosi a mantenere puliti ed efficienti i locali e le attrezzature. Durante l'orario scolastico gli allievi non debbono allontanarsi dall'Istituto senza autorizzazione, né servirsi delle uscite di sicurezza fuori dei casi di emergenza. In ogni circostanza è richiesto il massimo rispetto per le persone, gli ambienti e gli oggetti che si usano. L'edificio scolastico, le attrezzature, gli arredi e i materiali sono patrimonio comune che va non solo conservato funzionale e pulito, ma salvaguardato

da eventuali danni, negligenze e uso inadeguato. E' doveroso conservare puliti i luoghi che si frequentano, le pareti, i banchi e riporre i rifiuti negli appositi contenitori. Mai gettare alcunché dalle finestre. Il riconoscimento di eventuali responsabilità per danneggiamenti, rotture e smarrimenti è segno di coscienza e di formazione civica. Chi deteriora o manomette volontariamente locali, oggetti o arredi scolastici è soggetto a provvedimenti disciplinari ed al risarcimento del danno. Nel caso in cui i responsabili non vengano identificati, le modalità del risarcimento saranno stabilite dall' ufficio di Dirigenza. Nei casi più gravi, e dove si configurino gli estremi del reato, il Dirigente Scolastico si riserverà di adire per vie legali. Chiunque noti un danno è tenuto a segnalarlo immediatamente. Qualora si verifichi la sparizione di oggetti nell' ambito della scuola, gli interessati dovranno segnalarne le circostanze alla Dirigenza, che provvederà a sporgere eventuale denuncia di furto laddove necessario. Gli allievi sono tenuti a trasmettere ai propri genitori le comunicazioni della scuola ed esibire la loro firma per presa visione quando viene richiesta.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRI APPARECCHI ELETTRONICI.

Premessa

L'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta una fattore di disturbo allo svolgimento della regolare attività didattica; un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni; una grave mancanza di rispetto per il docente. Inoltre, come riportato nella direttiva n 104 del 30/11/2007 “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche”, considerato che nelle istituzioni scolastiche ha assunto vasta diffusione e rilevanza sociale il fenomeno dell'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, da parte degli studenti o di altri soggetti, allo scopo di acquisire, rectius “carpire”, dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti, o altri soggetti, che operano all'interno della comunità scolastica, l'utilizzo dei dispositivi elettronici può configurarsi in contrasto anche con la normativa sulla protezione dei dati personali (“Codice in materia di protezione dei dati personali”, approvato con D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196)

PERTANTO

Comma 1.

E' assolutamente vietato l'uso del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione. Tale divieto, tra l'altro, si evince dall'articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 – “Statuto delle studentesse e degli studenti” che considera per i discenti la sussistenza del dovere di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione, di tenere comportamenti rispettosi degli altri, nonché corretti e coerenti con i principi di cui all'art. 1, di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto. Per tale motivo ogni classe verrà dotata di un apposito contenitore rigido in cui ad inizio giornata verranno depositati i telefoni degli alunni per tutta la durata della giornata.

Comma 2 – Sanzioni

La violazione del divieto al comma 1 si configura come un'infrazione disciplinare rispetto alla quale vengono applicate le seguenti sanzioni ispirate, comunque, ad un criterio di proporzionalità. Tra queste sono possibili:

1. Ritiro del telefono cellulare , convocazione dei genitori e consegna dell'apparecchio alla famiglia.
2. Se reiterato è previsto l'allontanamento dell'alunno dalla scuola per un minimo di 1 giorno fino ad un massimo di 3 qualora si rilevasse uso continuativo ed improprio degli apparecchi elettronici di cui sopra.

I provvedimenti 1- 2 possono essere adottati dal docente presente in aula e dal Consiglio di Classe.

Comma 3 –Deroghe possibili

Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, la scuola garantisce comunque la possibilità di comunicazione tra le famiglie ed i propri figli mediante l'accesso agli uffici di segreteria didattica. Inoltre la deroga è possibile anche per fini didattici con previa autorizzazione del docente presente in aula.

Comma 4 – Divieto per i docenti

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente, come già previsto con precedente circolare ministeriale (n. 362 del 25 agosto 1998), ed in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente. Tale divieto nasce, inoltre, dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. Per i docenti è consentito l' utilizzo momentaneo solo nella sala docenti.

Comma 5 – Vigilanza.

I docenti, il personale tecnico e amministrativo ed i collaboratori scolastici hanno un particolare dovere di vigilanza sull'applicazione del dispositivo disciplinare oggetto del presente articolo. Comportamenti degli studenti non conformi devono essere tempestivamente segnalati al dirigente scolastico e/o ad un suo delegato. Si riportano di seguito le Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali (**direttiva n 104 del 30/11/2007**).

1. Uso dei telefoni cellulari allo scopo di acquisire dati personali.

Le immagini, i suoni e i filmati acquisiti nelle comunità scolastiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente trasmessi tramite Mms o, comunque, divulgati in altre forme, ivi compresa la pubblicazione su siti internet, possono contenere informazioni di carattere personale relative ad uno o più interessati identificati o identificabili e in particolare a persone fisiche. Ne segue che la raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei predetti dati configura, ai sensi della normativa vigente, un "trattamento" di dati personali. Tali dati, peraltro, possono anche riguardare la sfera della salute, della vita sessuale o altre informazioni "sensibili" per cui sono previste particolari garanzie a tutela degli interessati. Sembra opportuno ricordare che per **“dati sensibili”** si intendono: **“i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico osindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”** (cfr. art. 4, comma 1, lettera C, del Codice della privacy). La disciplina in materia di protezione dei dati personali, invece, non si applica quando i dati raccolti non comprendono informazioni riferite a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente. Ciò posto, corre l'obbligo di chiarire gli ambiti di operatività della normativa vigente mettendo in evidenza che si devono distinguere due diverse situazioni giuridiche a seconda che l'acquisizione dei dati personali in questione sia finalizzata ad una successiva divulgazione verso terzi oppure avvenga esclusivamente per un uso personale.

2. Specifiche cautele di carattere generale.

Chi utilizza ed invia i dati personali raccolti (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), indipendentemente dal fatto che lo faccia per fini personali o per diffonderli, anche successivamente, deve rispettare in ogni caso gli specifici obblighi previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina in campo civile e penale, anche nel caso di uso dei dati per fini esclusivamente personali. La raccolta, la comunicazione e l'eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere, comunque, luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l'immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall'ordinamento. Si dovrà, quindi, porre attenzione, in particolare, sulla tutela prevista dall'art. 10 del Codice civile ("abuso dell'immagine altrui").

“Articolo 10 – Abuso dell'immagine altrui

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”. Pari attenzione deve essere prestata alle garanzie previste per l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona (art. 96 legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore), le quali richiedono il consenso della persona ritrattata a meno che la riproduzione dell'immagine sia giustificata "dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico" e vietano, comunque, l'esposizione o la messa in commercio che rechino "pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata" (art. 97, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633).

Inoltre, il dovere di astenersi dal violare queste prerogative degli interessati anche in applicazione del principio del "neminem laedere" (art. 2043 Codice civile) non esaurisce gli obblighi giuridici della persona che utilizza i suddetti dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), dovendo la stessa rispettare altri divieti sanzionati penalmente che possono riguardare,

in particolare:

- a)** l'indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora (art. 615/bis Codice penale);
- b)** il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l'onore o il decoro del destinatario (art. 594 Codice penale);
- c)** le pubblicazioni oscene (art. 528 Codice penale);
- d)** la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (art. 600/ter Codice penale; legge 3 agosto 1998, n. 269).

Di conseguenza, chi utilizza dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), raccolti con il proprio cellulare o altri dispositivi, deve vagliare tutte queste circostanze e porre attenzione a che i propri comportamenti non ledano i diritti dei terzi, ad esempio, evitando di riprendere persone in atteggiamenti o situazioni che possano ledere la dignità o astenendosi dal divulgare immagini, anche occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti senza che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di tutelare la propria sfera privata.

3. Divulgazione dei dati

Com'è noto, i moderni telefoni cellulari, così come altri dispositivi elettronici, consentono facilmente, ed in ogni momento, agli utenti di scattare fotografie o registrare suoni o filmati, riconducibili a delle persone fisiche. Tali strumenti consentono anche l'invio ad altre persone delle

fotografie o delle registrazioni sopra citate, ad esempio, mediante l'utilizzo di "Mms", oltre ad offrire la possibilità di utilizzare i suddetti dati per la pubblicazione su siti internet. Di fronte a queste opportunità fornite dall'utilizzo delle nuove tecnologie occorre chiarire che la diffusione di dati personali di questo genere, ai sensi della normativa vigente, non può avvenire sulla base della libera volontà di chi li ha acquisiti, in quanto ciascuna persona è titolare del diritto alla protezione dei dati personali. Di conseguenza, la diffusione o la comunicazione in via sistematica di dati personali, quali quelli anzidetti, specie se ad una pluralità di destinatari, può avvenire soltanto dopo che la persona interessata sia stata debitamente informata in ordine alle successive modalità di utilizzo dei dati, con particolare riferimento all'eventualità che i dati siano diffusi o comunicati sistematicamente, ed abbia manifestato il suo consenso (ai sensi degli artt. 13 e 23 del predetto Codice). Nel caso di dati sensibili il consenso dovrà essere espresso in forma scritta, fermo restando, comunque, il divieto di divulgare dati sulla salute. Tali regole di carattere generale valgono anche nell'ambito delle comunità scolastiche nelle quali assume un particolare significato culturale nei confronti dei giovani l'esigenza di assicurare la conoscenza ed il rispetto delle norme poste a tutela dei diritti dei singoli. Ciò significa che gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all'interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti:

A) si deve informare la persona interessata circa: – le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati; – i diritti di cui è titolare in base all'art. 7 del Codice, quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali; – gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati;

B) deve acquisire il consenso espresso dell'interessato: – nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute. L'inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro, ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (cfr. art. 161 del Codice).

3.1 Uso personale

Nell'ipotesi in cui, viceversa, i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano acquisiti mediante telefonino per "fini esclusivamente personali" non operano i predetti obblighi di informativa e di acquisizione del consenso in materia di trattamento dei dati personali. Ciò, tuttavia, a condizione che le informazioni così raccolte "non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione". Gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso non operano, ad esempio, come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali, nel caso dello scatto di una fotografia e del suo invio occasionale (ad esempio, ad amici o familiari): il soggetto che la scatta o che effettua la ripresa con il proprio telefono mobile soddisfa esclusivamente esigenze di carattere strettamente personale (culturali, di svago o di altro genere) e le immagini comunicate restano in un ambito circoscritto di conoscibilità. Gli obblighi in questione risultano, al contrario, applicabili nel diverso caso in cui, benché per scopi anche semplicemente culturali o informativi, l'immagine sia raccolta per essere diffusa in internet o comunicata sistematicamente a terzi. Tra queste due ipotesi, come è stato spiegato sempre dal Garante, vi possono essere, peraltro, situazioni-limite alle quali va posta particolare attenzione e che vanno esaminate caso per caso. A titolo esemplificativo, si fa presente che i dati personali in questione (immagini, filmati, registrazioni vocali,...) possono essere inviati, ad esempio, tramite Mms, con una sola comunicazione a terzi diretta, però, ad un numero assai ampio di destinatari. Qui si possono

determinare condizioni pratiche nelle quali l'invio pur occasionale dell'immagine avviene con caratteristiche tali da dar vita ad una comunicazione a catena di dati. In ogni caso, resta fermo che anche l'utilizzo di immagini, filmati o registrazioni vocali per fini esclusivamente personali deve rispettare, comunque, l'obbligo di mantenere sicure le informazioni raccolte, tenendo conto che il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati è sotteso anche a questi trattamenti e che se si cagiona a terzi un eventuale danno anche non patrimoniale colui che utilizza in modo improprio le immagini o altri dati personali, raccolti con il cellulare o con analogo dispositivo elettronico, deve risarcirlo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Premessa

I provvedimenti disciplinari di seguito descritti e le indicazioni che ne regolamentano l'applicazione fanno riferimento alle disposizioni contenute nel D.P.R. n° 249 del 24 giugno 1998 e nel D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007 recante modifiche ed integrazioni al decreto 249. Si riporta, in allegato, il testo integrale dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Le inadempienze al disposto dell'articolo 3 del DPR 249 del 24 giugno 1998 e agli obblighi di comportamento descritti nel regolamento dell'Istituto costituiscono mancanze disciplinari. In particolare, si configura come mancanza disciplinare ogni comportamento scorretto e/o inadempiente relativo a: alla dinamica didattica, cioè al processo insegnamento-apprendimento; ai rapporti interpersonali fra tutte le componenti e in tutte le attività; all'istituto, cioè a strutture, arredi, suppellettili, attrezzature, strumenti e sussidi didattici. La rilevazione della mancanza avviene ad opera di chiunque partecipa all'attività scolastica in qualsiasi funzione. In conseguenza di mancanze disciplinari si applicano provvedimenti proporzionati alla infrazione e ispirati a finalità educative tendenti soprattutto a far nascere o potenziare nell'alunno il senso di responsabilità, la precisa consapevolezza di ciò che è o non è corretto e consentito, il principio della riparazione e del risarcimento del danno. In base a questo principio, in alternativa alle sanzioni disciplinari, gli organi competenti valuteranno, a seconda delle circostanze e in mancanza di reiterazione dell'infrazione, se comminare una sospensione dalle attività didattiche oppure un lavoro socialmente utile per la scuola. I seguenti comportamenti si configurano come mancanze disciplinari da sanzionare secondo quanto previsto nel comma n. 18: inadempienze per il normale svolgimento dell'attività didattica; ritardi ingiustificati all'ingresso o all'inizio della singola lezione; violazione del divieto di fumo – uso del cellulare e altri dispositivi elettronici; assenze ingiustificate e ripetute – ritardi reiterati; assenza dell'intera classe; violazione ripetuta delle norme di sicurezza; restituzione in ritardo dei libri avuti in prestito dalla biblioteca; comportamento che disturba il regolare corso della lezione; infrazioni alle regole della vivibilità interna; lievi danneggiamenti al patrimonio scolastico e/o ambientale; danneggiamenti al patrimonio scolastico e/o ambientale; grave mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e del personale scolastico; comportamento violento nei confronti dei compagni e del personale scolastico. Per le mancanze disciplinari di cui al comma 17 per le quali va sempre accertata la responsabilità personale, dopo che lo studente è stato invitato ad esporre le proprie ragioni, sono irrogate sanzioni che non possono in alcun modo influire sulla valutazione del profitto. Avendo presente che lo strumento disciplinare deve servire più ad orientare che a reprimere; avendo cura che le sanzioni siano temporanee, tempestive, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della riparazione del danno; avuto altresì riguardo alla precedente condotta e ad eventuali circostanze attenuanti, esse vengono così individuate: ammonizione orale da parte del docente; ammonizione scritta sul registro di classe da parte del docente; censura orale da parte del Preside; censura scritta da parte del Preside; sospensione dalle lezioni per 1 giorno da parte del Consiglio di Classe sentito il Coordinatore, con obbligo di accompagnamento, a cura del genitore o di chi ne fa le veci, per la riammissione alle lezioni; sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 3 gg. da parte del

Consiglio di classe; sospensione dalle lezioni (da 4 gg. fino ad un massimo di 15 gg.) deliberata dal Consiglio di classe; sospensione dalle lezioni (per periodi superiori a 15 gg.) adottata dal Consiglio di Istituto, sentito l'organo di garanzia. Sono organi competenti ad irrogare le sanzioni: il Consiglio di classe, Consiglio di Istituto e Organo di Garanzia Interno.

L'organo competente ad irrogare sanzioni di un dato grado può sempre farlo per sanzioni di grado inferiore. Per le sanzioni più gravi (nn. 6,7,8) è sempre offerta allo studente la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Per le mancanze che producano danneggiamenti al patrimonio scolastico, quando non si riesca a risalire al responsabile, il risarcimento del danno prodotto è imputato alla classe o alle classi interessate. L' alunno ha facoltà di fare ricorso all'Organo di Garanzia avverso la sanzione nei tempi e nei modi stabiliti dal c. 2 art. 5 del DPR più volte richiamato. L'Organo Interno di Garanzia si compone da un genitore, di 1 docenti (designato dal Consiglio di Istituto), da uno studente (designati dal comitato studentesco), ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' espressa in decimi. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, in caso di insufficienza, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.